

Prot. n. 1243/2020.0



TRIBUNALE DI SPOLETO

Il Presidente del Tribunale

1. Visto l'art. 83, sesto comma del D.L. 18/2020, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, ulteriormente modificato dal D.L. n. 28/2020, secondo il quale "per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ...";
2. visto l'art. dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della legge n. 70 del 2020, pubblicata nella GU il 29.6.2020 ed entrata in vigore il giorno successivo la quale ha previsto che "al comma 6, primo periodo, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
3. visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 70 che ha previsto che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28";
4. ritenuto che il disposto di salvaguardia contenuto nel cit. art.1, comma 2, che mantiene validi gli atti ed i provvedimenti già adottati con gli effetti prodottisi ed i rapporti insorti nel periodo, comporti necessariamente, quale ragione di logica organizzativa, che tale sanatoria vada estesa anche agli effetti di tali atti e rapporti in modo che tutte le udienze già calendarizzate per il mese di luglio con rito alternativo e connesse comunicazioni debbano esaurire il loro iter con le modalità previste, restando pertanto riservate al rito ordinario solo le nuove udienze da celebrarsi dal 1° settembre 2020. Devono pertanto esser fatti salvi non solo gli effetti già prodotti ex ante, ma anche le conseguenze che ne derivano;
5. ritenuto, per quanto riguarda il settore civile, che le udienze fissate nel mese di luglio sono state tutte predisposte secondo le linee guida del Tribunale e dei GdP (trattazione scritta e/o, limitatamente al Tribunale, da remoto su richiesta delle parti) e che di conseguenza, ai sensi del cit. art. 1, comma 2, della citata legge n. 70, debbono necessariamente essere tenute secondo dette modalità (diversamente occorrerebbe riprogrammarle con orari scadenzati tali da evitare un eccessivo afflusso delle parti e dei loro difensori o addirittura rinviarle, quantomeno quelle più prossime, stante l'impossibilità di dare tempestivo avviso ai medesimi);
6. ritenuto, per quanto riguarda il settore penale, che le udienze sono state tutte già fissate in modalità in presenza, assicurando il rispetto delle prescrizioni anti Covid19;
7. sentito l'ordine degli avvocati;

così provvede

le udienze civili e penali già fissate in tutti gli Uffici del circondario (Tribunale e GdP) verranno tenute per tutto il mese di luglio secondo le modalità già predisposte ed indicate nelle linee guida del Tribunale e del GdP. Le udienze penali del Tribunale potranno essere trattate da remoto nel mese di luglio, qualora la richiesta delle parti sia stata presentata entro il 30 giugno.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Perugia, al Procuratore della Repubblica di Spoleto, ai magistrati, al personale delle cancellerie, ai Giudici di Pace del circondario e all'Ordine degli Avvocati di Spoleto, con richiesta di diffusione del medesimo agli altri Consigli dell'Ordine del distretto.

Si provveda ad inserire sul sito del Tribunale copia del presente provvedimento.

Spoleto, 1° luglio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Silvio Magrini Alunno

